SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta «Vita-Salute S. Raffaele» di Milano a rilasciare la laurea in psicologia.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1996.

Autorizzazione all'Istituto universitario non statale legalmente riconosciuto «S. Pio V» di Roma a rilasciare la laurea in scienze politiche.

96A5387-96A5388

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 1996, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Etichette di prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della sanità nel periodo aprile-giugno 1996.

96A5020-96A5021

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 448.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0473

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 449.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella *A* allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

Disposizioni in materia di riduzione di stanziamenti e di Tesoreria statale

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

6. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3.

Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione dell'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

Art. 4.

Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 5.

Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Art. 6.

Aumento dell'imposta di bollo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-*bis*, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Art. 7.

Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 8.

Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Art. 9.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Variazione di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Registro delle imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996».

Art. 13.

Modificazioni alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale.

1. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi.».

Art. 14.

Modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari

1. Nell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi» sono soppresse.

2. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta

sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli — sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore a diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.»;

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.».

3. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: «emesse dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «e dei titoli similari».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Regolarizzazione di adempimenti formali previsti in materia di imposta straordinaria su particolari beni ritenuti di lusso.

1. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo alla applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0474

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. **450.**

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi per le aree depresse e protette e per manifestazioni sportive internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativamente alle modalità di erogazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i

principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 3.

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Art. 4.

Fondi per le aree depresse

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 6.

Aree protette

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 7.

Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«*1.* I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,».

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0475

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 451.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe).* — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto";

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo";

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 4.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i concorsi per l'accesso e la progressione nella carriera dei segretari comunali, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle provincie di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro il termine di decadenza del 31 ottobre 1996, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i

versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0476

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1996, n. 452.

Modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la certezza dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al fine di garantire continuità nella gestione dell'ente locale, nonché di dettare norme intese ad individuare tassativamente le fattispecie di scioglimento degli organi stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della presente legge.».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

«2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 giugno 1996, n. 453.

Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare l'art. 5, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerata la necessità di sopprimere gli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli di leva di Caserta, Salerno e Bari A, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Visti i decreti legislativi numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 del 6 marzo 1992 istitutivi delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia e i decreti legislativi numeri 254 e 277 rispettivamente del 27 aprile e del 30 aprile 1992 istitutivi delle province di Prato e Verbania;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza generale del 30 novembre 1995;

Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunità di mantenere nella sede ove l'ufficio leva è soppresso uno «sportello» che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale;

Vista la circolare n. 1621/153 del 6 settembre 1995 ed i dispacci n. 615/153 del 4 marzo 1996 e n. 1098/153 del 13 maggio 1996 dello stato maggiore dell'Esercito che assicurano che verrà mantenuto aperto uno «sportello» per l'utenza nelle sedi degli uffici di leva soppressi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 giugno 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dal 31 dicembre 1996 sono soppressi gli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza.

2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64, modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1996
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 304

TABELLA A

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli, Verbania e Biella
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano, Pavia e Lodi
4	Como	Como, Sondrio, Varese e Lecco
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento e Bolzano
7	Padova	Padova, Venezia (area occidentale), Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno
8	Verona	Verona
9	Udine	Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale)
10	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini
11	Firenze	Firenze, Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto
12	Perugia	Perugia, Terni e Viterbo
13	Ancona	Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata e Ascoli Piceno
14	Roma (A e B)*	Roma, Rieti, Latina e Frosinone
15	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
16	Napoli	Napoli
17	Salerno	Salerno, Avellino e Potenza
18	Caserta	Caserta, Benevento, Campobasso e Isernia
19	Bari (A e B)**	Bari, Foggia, Matera, Brindisi, Lecce e Taranto
20	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia
21	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
22	Catania	Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa
23	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

* Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma A con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma B con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

** Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari: il consiglio di leva di Bari A, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari, Foggia e Matera; il consiglio di leva di Bari B con sede in Lecce con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 della legge n. 64/1992 (Norme sugli organi del servizio della leva militare) sostituisce l'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (per il titolo v. appresso) con il seguente:

«Art. 41. — 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

— Il D.P.R. n. 237/1964 reca: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica».

— La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare.

96G0472

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 luglio 1996, n. 454.

Regolamento riguardante il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 1° ottobre 1973, con il quale è stato autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 30 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti.

2. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy.

3. La dose complessiva di cui al comma 2 può essere somministrata in più volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo.

4. Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non può essere effettuato una seconda volta.

Art. 2.

1. Per il trattamento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato I.

2. La dose di cui all'art. 1, comma 2, deve essere calcolata come indicato nell'allegato II.

Art. 3.

1. Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. L'etichetta deve inoltre riportare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto o dello stabilimento che ha effettuato il trattamento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti disciplinati dal decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 1° ottobre 1973.

4. Le cipolle, gli agli e le patate immesse sul mercato o etichettate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzate fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 luglio 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 278

ALLEGATO I

SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:

a) raggi gamma emessi da radionuclidi ^{60}Co o ^{137}Cs;

b) raggi X emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 5 MeV;

c) elettroni emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 10 MeV.

ALLEGATO II

1. DOSIMETRIA.

Dose globale media assorbita.

Per determinare il grado di integrità del prodotto alimentare trattato con una dose globale media pari o inferiore a 10 kGy, possiamo assumere che gli effetti chimici da radiazione in questa particolare gamma di dosi siano direttamente proporzionali alla dose.

La dose globale media D è espressa dal seguente integrale esteso al volume totale dei prodotti:

$$D = \frac{1}{M} \int (*)\ p\ (x, y, z)\ d\ (x, y, z)\ dV$$

dove

M = massa totale del campione trattato;

p = densità locale nel punto (x, y, z);

d = dose locale assorbita nel punto (x, y, z);

dV = dx dy dz elemento infinitesimale di volume che nei casi reali è costituito da frazioni di volume.

Per prodotti omogenei o per prodotti sfusi con densità globale omogenea, la dose globale media assorbita può essere determinata direttamente inserendo un numero adeguato di dosimetri in punti scelti a caso ma oculatamente distribuiti in tutto il volume dei prodotti. Dalla distribuzione della dose così rilevata si può calcolare un valore medio che è la dose globale media assorbita

(*) $\int$ = integrale.

Se la forma della curva di distribuzione delle dosi all'interno del prodotto è ben costruita, si possono individuare i punti di dose massima e minima. Le misurazioni della distribuzione delle dosi in questi due punti in una serie di campioni del prodotto possono essere utilizzate per ottenere una stima della dose globale media. In alcuni casi, la media dei valori medi della dose minima (Dmin) e massima (Dmax) rappresenta una buona stima della dose globale media cioè

$$\text{dose globale media} \approx \frac{Dmax + Dmin}{2}$$

il rapporto $\frac{Dmax}{Dmin}$ non deve superare 3.

2. PROCEDURE.

2.1. Prima di iniziare in modo regolare l'irradiazione di una determinata classe di prodotti alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un sufficiente numero di volte (3-5) per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto.

2.2. Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione.

2.3. Durante il processo si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose.

Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all'interno o sulla superfice del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose.

2.4. Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e ad intervalli opportuni durante l'operazione.

2.5. Nel caso in cui si irradino prodotti fluidi non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose si possono effettuare con il dosimetro delle misurazioni in punti scelti a caso.

2.6. La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari.

2.7. Durante l'irradiazione, alcuni parametri dell'impianto devono essere controllati e registrati in continuazione. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l'indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell'analizzatore dell'impianto.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Il decreto ministeriale 30 agosto 1973 prevede il trattamento con raggi gamma di patate, cipolle ed agli e fissa anche la dose di radiazione assorbita che deve essere non superiore a 15.000 rads e non inferiore a 7.500 rads

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.M. 30 agosto 1973 v. nelle note alle premesse.

96G0457

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» conseguito in Germania dal signor Ralf Gerhard Wieben, cittadino tedesco;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del signor Ralf Gerhard Wieben di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 1° aprile 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 28 maggio 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 10 luglio 1996 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnast» conseguito in Germania in data 1° aprile 1986 dal signor Ralf Gerhard Wieben nato a Wesseling (Germania) il 22 ottobre 1961, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5587

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 luglio 1996.

Approvazione del piano di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle Società del gruppo Alitalia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, che all'art. 1, autorizza, per il triennio 1995-1997, un piano di pensionamenti anticipati, nel limite massimo di 700 unità, a beneficio di lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti, dipendenti da imprese del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo, il quale prevede che il piano di pensionamenti anticipati sia approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il piano di pensionamenti anticipati, per il triennio 1995-1997, concernente i lavoratori delle Società del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo, sul quale sono state sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Considerate le esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese del gruppo Alitalia;

Considerato che il predetto piano di pensionamenti anticipati è finalizzato a garantire la prosecuzione del riassetto organizzativo e produttivo delle imprese del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo e risulta aderente ai criteri ed alle modalità indicate dall'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di procedere all'approvazione del ripetuto piano;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, in favore dei lavoratori dipendenti delle Società del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo, per il triennio 1995-1997, per complessive 700 unità, così articolato:

a) dalla data del presente decreto:

Società Alitalia . . . . n. 399 unità

Società Eurofly . . . . n. 1 unità

b) dal 1° settembre 1996:

Società Alitalia . . . . n. 300 unità

Art. 2.

È demandata alle imprese del gruppo Alitalia la selezione delle domande, sulla base dei criteri e delle modalità individuati dall'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340.

Le imprese provvederanno a trasmettere le domande selezionate ai competenti enti previdenziali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 126

96A5631

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;

Considerato che il 1° settembre 1996 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 1° settembre 1991/1996 emessi con decreto ministeriale del 22 agosto 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio e 13 agosto 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 1° settembre 1991/1996, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 1.050.600.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% di scadenza 1° settembre 1996, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 29 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 settembre 1996.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12%, di scadenza 1° settembre 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da L. 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° settembre 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1996; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della

somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° settembre 1996, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° settembre 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° settembre 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n, 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° settembre 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonchè l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5627

DECRETO 26 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° luglio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5628

DECRETO 26 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,25%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio e 13 agosto 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 settembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5629

DECRETO 26 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° luglio 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenente nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 25 luglio e 13 agosto 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° luglio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito Tesoro al portatore con godimento 1° luglio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 luglio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 luglio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 luglio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 luglio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5630

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Approvazione del programma di interventi di edilizia scolastica nelle aree depresse ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 4, comma 1, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1996, non pubblicata, con la quale è stato approvato un programma di interventi di edilizia scolastica predisposto dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, che a tal fine prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra entro l'importo di 200 miliardi;

Rilevato che il citato decreto-legge n. 31/1996 è stato più volte reiterato e che, da ultimo, il decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, ha recato in materia disposizioni in parte diverse anche sotto l'aspetto procedurale;

Ritenuto pertanto di assumere altra deliberazione che sostituisca la delibera adottata il 13 marzo 1996;

Visto il programma a tal fine trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 4228 del 18 giugno 1996 e che nelle linee generali riproduce il programma a suo tempo approvato da questo Comitato con limitate modifiche intese ad evitare possibili sovrapposizioni di finanziamenti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali e che all'allegato 1 elenca le regioni interessate alla realizzazione dell'obiettivo 1;

Considerato che il riparto dei fondi di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996 tra le regioni di cui all'obiettivo 1 è stato effettuato sulla base di indicatori obiettivi e che un particolare supporto è stato riconosciuto alla regione Calabria per sopperire alle specifiche esigenze collegate alla recente istituzione delle province di Crotone e Vibo Valentia, gravate da difficoltà iniziali, ed alle peculiari, gravi carenze rilevate nel comune di Rosarno;

Considerato che la mancata previsione di opere di competenza del comune e della provincia di Napoli è motivata dal fatto che dette opere, considerate di somma urgenza, formano già oggetto delle iniziative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, emanato in attuazione della specifica normativa di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1994, n. 496;

Considerato che, in relazione alle competenze riconosciute alle regioni in materia di programmazione delle opere di edilizia scolastica, l'elenco degli interventi da realizzare nei rispettivi ambiti territoriali è stato redatto, con limitati adeguamenti, sulla base delle priorità individuate dalle regioni interessate, quando indicazioni in tal senso sono state fornite;

Considerato che non risultano emanate norme regionali che, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, definiscano i costi massimi per aula, per metro quadrato e metro cubo di costruzione;

Ritenuto quindi di indicare i valori massimi ammissibili per le opere di nuova costruzione incluse nel programma di cui sopra, facendo riferimento ai parametri più aggiornati riportati nella delibera assunta da questo Comitato in data 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Preso atto che le regioni, già in sede di predisposizione del precedente programma, avevano assicurato che tutti gli interventi proposti rispondono ai requisiti indicati dall'art. 14, comma 6, del citato decreto-legge n. 31/1996 e riprodotti all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione;

Delibera:

1. È approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, il programma di interventi di edilizia scolastica allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. L'importo indicato per ciascun intervento nel programma di cui al punto precedente rappresenta il limite massimo dell'assegnazione. Entro tale limite l'esatto ammontare di mutuo da destinare all'opera sarà definito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di valori massimi di riferimento che, per le aule e gli altri locali di nuova costruzione anche se a completamento di edifici esistenti, corrispondono a quelli individuati nella delibera assunta da questo Comitato in data 13 marzo 1996 ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. La congruità del costo degli interventi di ristrutturazione o di adeguamento alla normativa vigente sarà attestata dalla regione interessata.

3. Ai fini della quantificazione di cui al punto 2 le regioni che in tutto o in parte non hanno ancora fornito tali indicazioni provvederanno, anche ad integrazione di

precedenti comunicazioni, a precisare al Ministero della pubblica istruzione il numero di aule e la superficie delle palestre oggetto di ciascun intervento.

4. L'assegnazione del finanziamento come sopra quantificato è subordinata al rilascio di una dichiarazione del presidente della regione competente attestante che, nell'ambito del comune beneficiario del finanziamento, non esistono alternative di utilizzazione più razionale degli edifici scolastici esistenti, che l'intervento indicato nel programma di cui al punto 1 della presente delibera non fruisce già di finanziamenti disposti a carico di altre leggi e che per l'immobile oggetto dell'intervento stesso non si prevede la sottrazione all'uso scolastico nel prossimo triennio.

5. Le comunicazioni ed attestazioni di cui ai punti precedenti dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le economie che si realizzino in fase di aggiudicazione dei lavori, nonché le altre disponibilità che residuino a seguito dell'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti potranno essere utilizzate per ulteriori interventi rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 14, comma 6, del citato decreto-legge n. 286/1996. Il relativo programma sara predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e sarà sottoposto all'approvazione di questo Comitato.

7. Gli oneri di realizzazione del programma vengono così ripartiti:

80 miliardi nel 1996;
70 miliardi nel 1997;
50 miliardi nel 1998.

8. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base della documentazione a tal fine fornita dalle regioni, riferirà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a questo Comitato sullo stato di attuazione dell'allegato programma sino alla completa realizzazione del programma medesimo

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 236

ALLEGATO

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1996, N. 286, ART. 14, COMMA 6.

RELAZIONE

Com'è noto, il decreto-legge 25 maggio 1996, n 286 — che ha reiterato per ultimo, con modifiche, il decreto-legge n. 396 del 20 settembre 1995 — prevede, all'art. 14, comma 6, che parte delle somme derivanti dai mutui accesi ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone depresse del territorio nazionale, siano rivolti, per un importo massimo di L. 200 miliardi, alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, caratterizzati dai requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione ovvero diretti al completamento funzionale delle strutture, attuate sulla base di un apposito programma predisposto da questo Ministero sentite le competenti regioni ed approvato dal CIPE.

A seguito di quanto in precedenza indicato è stato, dunque, predisposto l'allegato piano di ripartizione, formulato nel rispetto della suddivisione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di edilizia scolastica, così come risultante dalla vigente normativa. Piano, questo, che, salve le modifiche nel seguito precisate, relative ai comuni di Balvano e Gorgoglione — apportate a fronte delle puntuali osservazioni formulate dal Ministero del bilancio con nota 10 aprile 1996, n. 905 e condivise dalla competente regione Basilicata con nota 14 giugno 1996, n. D11U57 — nonché del comune di Manduria, relativamente alla scuola media «A. Frank», a seguito di quanto espressamente richiesto dal comune medesimo e dalla competente regione Puglia, riproduce quello già inoltrato in data 29 dicembre 1995 ed approvato dal CIPE con delibera 13 marzo 1996.

Il piano di ripartizione sottoposto all'approvazione di codesto Organismo è stato redatto assumendo, come informazioni di base, le indicazioni puntualmente fornite dalle competenti regioni — nell'ambito delle proprie autonome responsabilità e potestà programmatorie — relativamente a quegli interventi che ciascuna regione medesima ha segnalato come necessari ed urgenti, di celere esecuzione (cioè forniti di disponibilità di aree e di progetti esecutivi) o diretti al completamento funzionale di preesistenti strutture.

Le indicazioni regionali sono state tenute — pressocché integralmente — nella massima considerazione; le rare eccezioni a tale principio risultano chiaramente indicate nella nota di accompagno al piano medesimo. In particolare il criterio suesposto è stato adottato per tutte le regioni che hanno manifestato un preciso ordine preferenziale nella elencazione delle richieste. La sola Sicilia ha omesso di indicarlo, limitandosi a rappresentare il generico fabbisogno per ogni singola provincia, evidenziando, altresì, quello relativo alle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania ed esprimendo, esclusivamente nel loro ambito, una priorità di interventi. In modo sostanzialmente analogo si è comportata la Sardegna, che, però, ha comunque manifestato delle priorità, sia pure riferendole singolarmente a ciascuna provincia.

Pertanto, per la sola Sicilia, in assenza di precedenze idoneamente manifestate, l'ipotesi di ripartizione è stata formulata tenendo conto degli importi richiesti per le singole entità territoriali subregionali, procedendo ad un adeguamento proporzionale degli stessi per farli rientrare nel plafond attribuito alla regione. Dopodiché, laddove non era stata espressa alcuna priorità (e cioè per tutte le province), la identificazione delle opere è stata effettuata adottando, in modo puro e semplice, i criteri standard di riferimento (e, cioè, nell'ordine: immediata cantierabilità, completamento funzionale e rapporto aula-costo).

Nelle aree metropolitane, invece, nelle quali la priorità era stata indicata, sono state adottate le medesime modalità operative utilizzate nel restante territorio nazionale interessato, fino a concorrenza delle somme a ciascuna di esse spettanti sulla base dei medesimi criteri di abbattimento proporzionale indicati in precedenza.

Il suaccennato criterio di attenersi fedelmente alle proposte formulate dalle competenti regioni ha fatalmente determinato che, laddove le stesse, per motivazioni relative alle proprie valutazioni in materia di priorità locali, abbiano sottaciuto, o comunque rappresentato come meno urgenti, interventi attivabili presso determinate realtà rientranti nei comprensori territoriali di alcune delle province facenti parte della regione medesima, queste ultime non sono state comprese nell'allegato schema di ripartizione. Una diversa soluzione, diretta ad assicurare un *minimum* a ciascuna provincia, se poteva avere una certa qual valenza più o meno «politica», avrebbe però comportato uno scostamento dai suindicati principi, che riservano alle regioni la programmazione scolastica nel rispettivo territorio ed il venir meno di quelle garanzie di obiettiva opportunità dell'intervento che solo un Organismo decentrato avrebbe potuto garantire, con il rischio di attribuire finanziamenti a pioggia ed a fondo perduto anche laddove le necessità fossero relative o addirittura mancassero.

Il programma è stato indirizzato — giusto l'espresso dettato normativo dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286 — a sovvenire alle carenze, ben note e tradizionali, riscontrate nell'ambito delle aree depresse del territorio nazionale, contemplate dall'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/193 (diretto a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo) ed identificate nelle regioni meridionali; realtà, queste, dove più grave è lo stato di degrado dell'edilizia scolastica pubblica, dove maggiore è il fabbisogno degli stessi, dove più evidenti e diffuse sono le carenze strutturali, più frequenti i doppi turni e più degradato ed insufficiente è il relativo patrimonio immobiliare, e dove, per contro, più sentita è la necessità di sviluppo sia scolastico che economico ed occupazionale, con conseguenti impatti anche sul sociale.

Scelta, peraltro, che da una parte presuppone la previsione dell'esistenza di strumenti normativi che possono sovvenire, in via generale, alle esigenze dell'intero territorio nazionale, quali, ad esempio, la legge 11 gennaio 1996, n. 23, o lo stesso decreto-legge n. 286 (art. 14, commi 7 e 8) e, dall'altra, si inquadra in una precisa strategia operativa, essendo inserita in un contesto di più generali misure normative volte a revocare e/o riutilizzare residui di finanziamenti già attribuiti ai sensi di precedenti leggi di settore (es.: leggi n. 488/1986 e n. 430/1991) nonché ad attivare ai sensi della citata legge n. 23/1996, un finanziamento ordinario e generalizzato, attivato, auspicabilmente, per flussi continui, attraverso piani triennali di edilizia scolastica formulati dalle competenti regioni.

Le considerazioni di cui sopra hanno, quindi, opportunamente condotto alla necessità di un riferimento regionale nella programmazione degli interventi previsti, rinviando, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, a quelli realizzabili ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, attualmente in fase di avanzata attivazione; anche perché, a seguito delle rilevazioni, all'uopo, preventivamente effettuate, è emerso che le regioni inserite nel piano, con riferimento alla precarietà delle strutture ed all'affollamento delle medesime, presentano un indice di degrado che le penalizzano nettamente nei confronti del resto del Paese, risultando, il Mezzogiorno, distanziato di circa 21 punti nei confronti del Centro ed addirittura di 49 lunghezze rispetto al Nord.

Di quanto in precedenza rappresentato, come della proposta di ripartizione formulata nel presente piano di riparto e dei criteri a suo fondamento si è, peraltro, tenuto ampiamente conto, in un'ottica unitaria di politica programmatoria, nella individuazione delle modalità di suddivisione, su base nazionale, dei finanziamenti recentemente autorizzati dall'art. 4 della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, attualmente in fase di avanzata definizione.

Essi, infatti, hanno inciso — in negativo — nella determinazione dell'entità dei finanziamenti attribuiti alle regioni comprese nel piano medesimo, in sede di ripartizione delle ulteriori, analoghe, provvidenze previste all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, già attivata con decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996.

Premesso quanto sopra, si evidenzia, poi, che dal programma *de quo* sono stati esclusi gli edifici di competenza del comune e della provincia di Napoli.

Ciò, perché l'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 496, considera di somma urgenza e di preminente interesse nazionale le opere di edilizia scolastica delle amministrazioni locali di cui sopra, prevedendo, per consentirne l'effettuazione, interventi speciali realizzabili da commissari delegati anche in deroga alle vigenti disposizioni, sulla scorta di un'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che individui le risorse utilizzabili rivenienti da mutui già concessi alle succennate amministrazioni ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488/1986 e 23 dicembre 1991, n. 430/1991 e non compiutamente utilizzati; risorse queste concretamente ammontanti a circa L. 500 miliardi e sussunte nell'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, all'uopo predisposta da questo Ministero ed in fase di applicazione da parte delle autorità delegate.

Ciò premesso, si rappresentano, nel seguito, i criteri alla luce dei quali si è proceduto alla suddivisione dei fondi tra le singole regioni e, nell'ambito di esse, a favore delle rispettive opere e sulla scorta dei quali è stata formulata l'allegata ipotesi di ripartizione.

Si è proceduto, innanzitutto, alla suddivisione dei 200 miliardi tra le singole regioni sulla base di indicatori obiettivi, costituiti dallo «Affollamento delle strutture», dalla «Precarietà strutturale» e dal «Contesto sociale» (tratti da fonti ufficiali, quali l'Istat, la Confindustria, il Sistema informativo di questo Ministero, ecc.), elaborati *ad hoc* dalla società di consulenza.

Una volta ricavato il plafond regionale, si è provveduto ad identificare le singole opere ed i relativi importi e, soprattutto, la priorità del fabbisogno, utilizzando sia alcuni dati forniti dai competenti Provveditorati agli studi sia (tenendone la massima considerazione) le richieste puntualmente avanzate dalle singole regioni, a ciò appositamente sollecitate.

Nell'ambito delle richieste espresse, in stretto ordine preferenziale, dalle regioni medesime, si è tenuto conto — nei limiti della capienza regionale — come sopra determinata — dei seguenti criteri di priorità (peraltro espressamente indicati dal decreto-legge di riferimento): necessità ed urgenza, immediata cantierabilità e destinazione a completamenti e, laddove necessario, nell'ambito di essi — allo scopo di massimizzare gli interventi, ottimizzando così l'esito dell'iniziativa — del miglior rapporto aula-costo.

Quanto sopra ha consentito di rispettare pressocché integralmente le richieste regionali, integrandone, dove strettamente necessario, le priorità manifestate con criteri obiettivi ed imparziali di precedenza identificabili con quelli sopra indicati. Ovviamente in tal modo, come già significato in altra parte della presente relazione, non è stato possibile garantire un finanziamento a tutte quante le province di ciascuna regione, ma solo a quelle indicate nelle priorità regionali rientranti nelle somme concretamente attribuibili alle rispettive regioni.

I criteri suesposti sono stati adottati per tutte le regioni che hanno manifestato un preciso ordine preferenziale nella elencazione delle richieste. Per la sola Sicilia che ha omesso di indicarlo, è stato adottato il criterio di suddivisione già indicato alla pag. 2 del presente appunto e che qui si richiama.

Nel contempo, a fronte dell'opportunità di sovvenire alla particolare situazione di Crotone e Vibo Valentia — province neonate — nonché alle specifiche, gravi, carenze del comune di Rosarno, si è proceduto ad accantonare, a monte, una cifra tratta da un abbattimento proporzionale del 4% per ciascuna regione. In tal modo — motivando adeguatamente la riserva con l'opportunità di sovvenire ai particolari bisogni delle nuove realtà locali recentemente costituitesi — si è riuscito, senza particolare aggravio per le altre regioni, a conseguire anche le finalità suindicate.

Quanto sopra ha determinato la definitiva stesura dell'elenco, inoltrato alle regioni destinatarie, per acquisirne il necessario parere ai sensi del decreto-legge di riferimento, acquisito il quale viene rimesso, nell'attuale stesura come in precedenza indicata, a codesto Ministero del bilancio affinché, ove condiviso, venga inoltrato al CIPE per la richiesta approvazione.

Peraltro, in un'ottica di massima trasparenza e rispetto per le autonomie locali, l'ipotesi di ripartizione è stata sottoposta anche alla valutazione dei singoli enti locali beneficiari, al fine di acquisirne l'avviso ed eventuali ulteriori elementi di giudizio, nonché ai rispettivi uffici periferici di questo Ministero, territorialmente competenti, per le opportune osservazioni al riguardo.

Tutto ciò premesso, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia che, ove si fosse inteso assicurare un «tot» a ciascuna provincia, si sarebbe potuto preventivamente suddividere tra di esse il plafond regionale (esplodendo, a livello provinciale, i medesimi criteri utilizzati per la suddivisione dei 200 miliardi tra le singole regioni). Dopodiché, nell'ambito di ciascuna di esse e nei limiti della concorrenza delle somme loro attribuite, si sarebbe potuto procedere alla concreta individuazione delle opere tenendo conto, ove possibile, delle priorità indicate dalle regioni, integrate dai criteri standard già espressi nel presente appunto.

Tale ultima ipotesi, però, avrebbe presentato il grave inconveniente, giuridico e di merito, di discostarsi essenzialmente dalle priorità indicate puntualmente, dalle rispettive regioni, titolari, com'è noto, della potestà programmatoria in materia. Pertanto non si è ritenuto opportuno né legittimo adottarla.

Riassumendo, dunque, l'intero iter operativo e schematizzandolo, questo Ministero, allo scopo di dare concreta attuazione al decreto-legge n. 286/1996, al fine di acquisire elementi per una prima valutazione dei rispettivi fabbisogni — che, insieme ad ulteriori elementi di giudizio già in possesso dell'amministrazione scrivente, avrebbero consentito di programmare opportunamente i necessari interventi — ha invitato le regioni interessate a voler fornire un'elencazione — in stretto ordine prioritario — delle opere ritenute necessarie, indicando per ciascuna di esse:

1) gli estremi identificativi;

2) la tipologia dell'intervento previsto;

3) il numero delle aule interessate;

4) il costo presumibile;

5) l'eventuale disponibilità dell'area;

6) l'eventuale esistenza di un progetto esecutivo aggiornato.

In proposito è stata richiamata, in particolare, l'attenzione sui requisiti di cui ai precedenti numeri 5 e 6, atteso che il dettato normativo faceva espresso riferimento alla «celerità di esecuzione» delle opere, e — poiché l'impegno totale della spesa ammontava a L. 200 miliardi, da suddividere tra tutte le regioni che si trovassero nelle condizioni previste — è stato fatto invito a voler privilegiare quelle situazioni di obiettiva ed assoluta necessità ed urgenza, evitando di segnalare interventi che, comunque, allo stato, non avrebbero potuto essere presi in considerazione per l'obiettiva consistenza dei fondi disponibili.

Ed in tale ottica, allo scopo di accelerare i tempi operativi, tenuto anche conto dell'urgenza insita nel dettato normativo di riferimento, ha provveduto a richiedere alle amministrazioni regionali di cui sopra la citata elencazione, in stretto ordine prioritario, degli interventi ritenuti più necessari e più tempestivamente cantierabili, atteso l'espresso riferimento della legge alla «celerità di esecuzione» delle opere, nonché alla completabilità funzionale delle stesse.

Dopodiché, preso atto delle richieste puntuali fatte pervenire dalle competenti regioni nell'ambito delle proprie, autonome, responsabilità e potestà programmatorie in materia, ha proceduto alla predisposizione di uno schema di ripartizione — successivamente inoltrato alle regioni medesime per acquisirne il necessario parere, nonché ai singoli enti locali beneficiari, per le motivazioni in precedenza indicate — attuato sulla base dei seguenti analitici criteri:

1) esclusione delle opere di competenza dell'amministrazione comunale e provinciale di Napoli, in quanto già contemplate in iniziative speciali (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218), adottate a seguito di normativa *ad hoc* (legge n. 496 del 4 agosto 1994, art. 3);

2) ripartiione, tra le regioni interessate, dell'intero importo previsto dal decreto-legge di cui alle premesse, sulla base di indicatori obiettivi, relativi alla precarietà delle strutture, all'affollamento delle stesse ed alla situazione socio-economica delle rispettive realtà locali, adeguatamente ponderati con l'offerta del servizio scolastico nel relativo territorio a fronte dell'utenza del servizio medesimo;

3) opportunità di garantire adeguato sostegno alle attività delle due nuove province del Mezzogiorno (Crotone e Vibo Valentia), gravate da molte difficoltà iniziali e bisognose, in quanto realtà istituzionali da poco in funzione, di un puntuale, concreto, appoggio, con conseguente previsione di assegnazione, alle stesse, di una cifra individuale di 4 miliardi, in aggiunta a quanto sarebbe loro spettato dalla mera applicazione dei criteri generali di cui al precedente punto 2);

4) proporzionale abbattimento del 4% della quota destinata alle singole regioni secondo i criteri di cui al citato punto 2), al fine di realizzare un risparmio di L. 8 miliardi da suddividere, in parti eguali, tra le province di cui al suindicato punto 3), per le finalità in esso contemplate;

5) adozione, come criterio prioritario di ripartizione — laddove possibile — delle precedenze all'uopo rappresentate da ciascuna regione, con opportuni adeguamenti determinati dall'immediata cantierabilità e dalla destinazione a completamento dei finanziamenti, nonché al fine della massimizzazione degli interventi, ed ove necessario, del miglior rapporto aula-costo;

6) attribuzione del residuo attivo derivante dalla ripartizione, come sopra effettuata, tra le singole regioni a favore di una scuola media (stralcio funzionale) nel comune di Rosarno, caratterizzato da estremo degrado, rilevante sviluppo demografico e stretta necessità dell'istituzione in parola.

L'ipotesi di ripartizione, così formulata, è stata sottoposta, per acquisirne il necessario avviso, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché, *ad abundantiam*, alle singole amministrazioni comunali e provinciali direttamente interessate come beneficiarie degli interventi.

Su di essa sono pervenuti i rispettivi pareri favorevoli; la sola regione Calabria ha lamentato, però, che nel citato programma rimanevano sottaciuti gli interventi relativi al comune di Taurianova ed al territorio compreso nella provincia di Cosenza.

In proposito, questa amministrazione, ribadendo, con nota 22 dicembre 1995, come il piano di ripartizione fosse stato effettuato sulla base delle priorità rappresentate dalla regione medesima, senza minimamente discostarsi dalle stesse, invitava, comunque, l'amministrazione regionale a voler proporre una diversa ripartizione dei finanziamenti ritenuta eventualmente più aderente alle necessità locali. Attesa l'urgenza, veniva attribuito un breve termine per farlo, decorso il quale il piano sarebbe stato senz'altro confermato. Non essendo pervenuta alcuna risposta (nemmeno a termine scaduto), si è proceduto puntualmente alla definizione dell'intero programma, che si inoltra, nella sua attuale stesura, a codesto Ministero affinché, ove condiviso, venga sottoposto al CIPE per la necessaria approvazione e nel quale sono indicati gli interventi e le aule da realizzare con i relativi importi, per la cui idonea valutazione si fa rinvio alla copiosa documentazione già inoltrata a suo tempo (in particolare con nota n. 7529 del 29 dicembre 1995 a codesto Ministero medesimo.

Si segnala la massima, cortese, urgenza al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi programmati.

Roma, 18 giugno 1996

DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1995, N. 396, ART. 12, COMMA 6. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA.

Programma di intervento

REGIONE ABRUZZO

Finanziamento di L. 19.600.000.000.

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Chieti.		
Amministrazione provinciale di Chieti:		
1) Liceo scientifico di Vasto, per completamento palestra, servizi e sistemazione esterna	32+12 speciali	2.600
2) I.T.C.G. «Fermi» di Lanciano, per ampliamento e soprelevazione	15+5 speciali	2.500

Provincia di L'Aquila.

Amministrazone provinciale di L'Aquila:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
3) I.T.I.S. «Majorana» di Avezzano, via A. Moro, per completamento palestra, officine, direzione e sistemazione esterna	55	4.500
4) Liceo scient. «Bafile» di L'Aquila, località Pettino, per completamento aule speciali, aula magna, servizi, biblioteca e sistemazione esterna . . .	7 normali + 6 speciali	4.000

Provincia di Pescara.

Amministrazione provinciale di Pescara:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
5) Liceo scient. «Galilei» di Pescara, per acquisizione ed area secondo UTE (3,5 miliardi) e intervento di completamento (1,5 miliardi) con adeguamenti vari	3 aule speciali	5.000
6) Scuole superiori varie della provincia di Pescara, per adeguamento alle norme di sicurezza, igiene: progetto unico	20+14 speciali +5+9+9	1.000
Totale regionale . . .		19.600

REGIONE BASILICATA

Finanziamento di L. 8.979.000.000.

Provincia di Matera.

Amministrazioni comunali di:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
1) Aliano, scuola elementare + materna, per adeguamento funzionale e norme sicurezza	5+2	300
2) Calciano, scuola elementare, per ristrutturazione e adeguamento.	9	500
3) Grottole, scuola elementare, primo lotto per adeguamento.	10	400
4) Oliveto Lucano, scuola materna, per completamento dell'ampliamento . . .	6	280
5) Salandra, scuola materna, per ristrutturazione e adeguamento	3	300
6) Tricarico, liceo scientifico, per completamento	4	700
7) Grassano, scuola elementare «Don Bosco», per adeguamento norme di sicurezza.	5	240
8) Nova Siri, scuola elementare, via A. Moro, N. Siri Scalo, per costruzione servizi e sistemazione esterna	10	400
9) Policoro, scuola media «Giovanni XXIII», per ristrutturazione ed adeguamento	20	700

Provincia di Potenza.

Amministrazioni comunali di:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
10) Lavello, scuola media «D. Alighieri», per completamento dell'ampliamento	16	
nonché:		
scuola materna, via Arno	1	
scuola mat. elem. e media, p.za Matteotti	5+16+15	
scuola elementare S. Anna	12	
scuola elementare Madonnina, per adeguamento alle norme tecniche .	12	2.049
11) Marsicovetere, scuola elementare di Villa d'Agri, per adeguam., ristrutturaz. e ampliamento.	8	450
12) Marsicovetere, scuole elementari e materne, per adeguamento e ristrutturazione.	23	150
13) Melfi, scuola media «Ferrara»	10	
I.P.S.I.A. «Remo Righetti»	16	
scuola elem. «S. Teodoro»	14	
scuola elem. «Cappuccini»	10	
scuola materna «Don Milani»	7	
scuola materna, via Lopinto	4	
scuola materna, p.za XXIII Marzo, per adeguamento norme sicurezza.	5	400
14) Montemilone, scuola media, adeguamento norme di sicurezza.	6	150
15) Ripacandida, scuola media, adeguamento norme di sicurezza.	10	300
16) San Fele, scuole elementare + materna, fraz. Cecci, per completamento strutturale	6	250
17) Viggiano, scuola media + liceo classico, per ampliamento edificio	6	800
18) Vietri di Potenza, scuola media statale «D. Alighieri», per adeguamento norme di sicurezza.	20	300
19) Campomaggiore, scuola elementare «Biscaglia», per completamento ed adeguamento	8	310
Totale regionale . . .		8.979

REGIONE CALABRIA

Finanziamento di L. 31 052 000.000.

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Catanzaro.	—	—
Amministrazione provinciale di Catanzaro:		
1) I.T.I. di Catanzaro, per ristrutturazione	10	2.000
Amministrazioni comunali di:		
2) Catanzaro, scuole materne + elem.ri e medie vari edifici, capoluogo e frazioni, per ristrutturazioni e adeguamento. .	—	872
3) Cirò Marina, scuola elementare, secondo stralcio, località Scolaretto, per nuova costruzione	—	1.143
4) Cutro, scuola materna, rione Tumara, per ristrutturazione.	—	175
5) Isola Capo Rizzuto, edifici vari, secondo Circolo centro, per adeguamento.	—	600

	Aule	Finanziamento (in milioni)
6) Lamezia Terme, scuola media «Manzoni» centro, secondo lotto, per completamento	12	1 840
7) Marcellinara, scuola media Sant'Elia, per nuova costruzione	9+6 normali speciali	2 250
8) Petilia Policastro, scuola materna, rione Colla, per ristrutt., consolidam. e sistemazione	—	235
9) Soverato, I.P. Alberghiero «V. Amirante» centro, per ampliamento	10	700
Provincia di Crotone		
Amministrazione provinciale di Crotone:		
10) I.T.C. di Crotone centro, per adeguamento	12	1.000
11) I.T.I. di Crotone, per costruzione stralcio funzionale	20	4.000
Provincia di Reggio Calabria		
Amministrazione provinciale di Reggio Calabria:		
12) I.T.I. di Polistena, per completamento	—	2.810
Amministrazioni comunali di		
13) Bagnara Calabra, scuola elementare di Solano Inferiore, per adeguamento.	—	150
14) Cittanova, scuola materna, loc.tà San Pietro, per completamento	4	354
15) Gioia Tauro, edifici scol. vari, capoluogo e frazioni, per adeguamento	—	680
16) Locri, edifici scol. vari materne + element. + media + ist. magistrale, capoluogo e frazioni, per adeguamento	—	1 000
17) Palmi, scuole elementari, capoluogo e frazioni, per adeguamento	4	250
18) Rosarno, scuola elementare, loc.tà Bosco, per ristrutturazione		392
19) Rosarno, scuola media, primo stralcio funzionale, per nuova costruzione	12 + altro	2 211
20) San Giorgio Morgeto, scuola media centro, per completamento	8	589
21) Siderno, edifici scol. vari, scuole materne + elem. + medie + I.P.S.I.A, capoluogo e fraz., per adeguamento, completam. e sistemazione	4+1	680
22) Villa San Giovanni, scuola media «Caminiti» centro, per adeguamento.	—	800
Provincia di Vibo Valentia.		
Amministrazione provinciale di Vibo Valentia:		
23) Liceo scientifico di Tropea, per ristrutturazione.	10	1.333
24) I.T.G. di Vibo Valentia, per nuova costruzione, primo stralcio funz.	20	4 000
Amministrazione comunale		
25) Vibo Valentia, liceo classico «M. Morelli» capoluogo, per ristrutturazione	-	988
Totale regionale		31 052

REGIONE CAMPANIA

Finanziamento di L. 29.900.000.000.

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Avellino		
Amministrazione provinciale di Avellino.		
1) I.T.C.G. di Lioni, per adeguamento e completamento	15	3 100
Provincia di Benevento		
Amministrazione provinciale di Benevento:		
2) I.T.C. «Sodo» di Cerreto Sannita, per completamento	20	1.000
3) Liceo scient. «Rummo» di Benevento, per adeguamento	35	500
4) Liceo scient. di Montesarchio, per completamento	12	1 000
Provincia di Caserta		
Amministrazione provinciale di Caserta:		
5) I.T.C.G. di S. Maria Capua Vetere, per completamento e sistemaz. est.na	12+12	3.750
Amministrazioni comunali di		
6) San Cipriano d'Aversa, scuola media, per ristrutturazione	29	800
7) Caserta, scuola media, loc.tà Falciano Centurano, per costruzione aule speciali e bibliot.	15+3	4 939
8) Villa Literno, scuola media, via Tevere, per completamento	15	426
Provincia di Napoli		
Amministrazioni comunali di		
9) Cicciano, scuola media, per completamento	12+ aule spec.	1.700
10) Frattamaggiore, scuola elementare, via Mazzini, per completamento	16	1 612
11) Frattamaggiore, scuola elementare, via Milano, per completamento	12	1 923
12) Frattaminore, scuola elementare, via Cappelluccia, per completamento	10	500
13) Quarto, scuola elementare, via P. Bianca, per completamento	12	2 000
14) Qualiano, scuola media, loc.tà Scalzapecora, per completamento	3	650
Provincia di Salerno		
Amministrazione provinciale di Salerno		
15) Liceo scient. di Eboli, per nuova costruzione	25	6 000
Totale regionale		29 900

REGIONE MOLISE

Finanziamento di L. 7.600.000.000.

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Campobasso.		
Amministrazione provinciale di Campobasso:		
1) Istituto Polivalente di Campobasso, per completamento primo lotto funz.le	10	2.000
2) Istituto tecnico industriale di Termoli, per adeguamento primo lotto funzionale	3	400
Amministrazioni comunali di:		
3) Campobasso, scuola media «I. Petrone», per completamento	6	900
4) Boiano, scuole diverse, per completamento ed adeguamenti	10	200
5) Larino, liceo classico, per completamento ed adeguamento	6	500
6) Montenero di Bisaccia, scuola materna, per adeguamenti	9	190
7) Montenero di Bisaccia, scuola elementare «Colle Speranza», per completamento	10	150
8) Riccia, scuola elementare «M. Cima», per completamento	10	500
9) Trivento, scuola materna, per completamento lotto funzionale	3	200
10) Trivento, scuola elementare «Montagna», per adeguamenti	5	150
Provincia di Isernia.		
Amministrazione provinciale di Isernia:		
11) Liceo scientifico di Agnone, per completamento	3	500
12) I.T.I. di Isernia, per completamento	1	150
Amministrazioni comunali di:		
13) Isernia, scuola media, località San Leucio, per completamento	5	600
14) Isernia, istituto d'arte e sc. media annessa, per completamento ed adeguamento	7	550
15) Agnone, scuola materna «P. Micca», per completamento	4	200
16) Venafro, scuola elementare, loc. Ponte Scassato, per completamento primo lotto funzionale	10	500
Totale regionale . . .		7.600

REGIONE PUGLIA

Finanziamento di L. 26.841.000.000.

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Bari.		
Amministrazioni comunali di:		
1) Bari, scuola elementare Stanic, per completamento	20	3.000
2) Barletta, I.P.C. «Garrone», per completamento	8+4 +palestra +auditorium	3.050
3) Bitonto, scuola elementare, via Cappuccini, per completamento	18	415
4) Bitonto, scuola elementare, via dell'Annunziata, per completamento	16	500
5) Molfetta, istituto magistrale, per completamento	12	1.500
6) Trani, scuola media «Rocca», per ristrutturazione	ristrutturazione edificio	800
7) Trani, scuola elementare, «Giovanni XXIII», per ristrutturazione	ristrutturazione edificio	800
Provincia di Brindisi.		
Amministrazioni comunali di:		
8) Fasano, I.P.S.I.A., per completamento	palestra — laboratori officina	60
9) Fasano, scuole elem.ri varie + scuola media «Pascoli», per adeguamento norme	per edificio	1.930
10) Torre S. Susanna, scuola elementare via Tagliamento, per ristrutturazione	19	300
11) Torre S. Susanna, scuola media, via Erchie, per completamento e ristrutturazione	22	400
Provincia di Foggia.		
Amministrazioni comunali di:		
12) Cerignola, scuola elementare «Di Vittorio», per completamento e ristrutturazione	36	1.850
13) Manfredonia, scuola elementare «Croce», per adeguamento alle norme	per edificio	300
14) San Severo, scuola media «Palmieri», per completamento	14	1.350
15) Vico del Gargano, liceo classico, per completamento	10+5	1.350
Provincia di Lecce.		
Amministrazioni comunali di:		
16) Lecce, liceo artistico, per completamento	50	2.095
17) Casarano, scuola elementare, via Ruffano, per manutenzione, adeguamento norme	24+ palestra-auditorium	350
18) Copertino, scuola materna, via Don Minzoni, per adeguamento norme	5+servizi per edificio	312
19) Galatina, istituto d'arte, per adeguamento norme	12+11 speciali laboratorio	180
20) Galatina, scuola media «Noha», per adeguamento norme	12+4	173

	Aule	Finanziamento (in milioni)
21) Galatone, ist. professionale per il commercio, per completamento	4+palestra	600
22) Maglie, liceo class. «Francesca Capece», per ristrutturaz. e adeguam. norme	41	600
23) Nardò, I.P.S.S., per completamento	4	600
24) Tricase, I.P.F., per adeguamento norme	per edificio (35)	100
25) Tricase, scuola elem., via Caputo, per adeguamento norme	per edificio (21)	100
26) Tricase, scuola elem., via Colombo, per adeguamento norme	per edificio (11)	50
27) Tricase, scuola materna, via Gioia, per adeguamento norme	per edificio (4)	50

Provincia di Taranto.

Amministrazioni comunali di:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
28) Taranto, liceo artistico «Lisippo», per completamento	15	2.000
29) Ginosa, scuola media «Deledda», per adeguamento norme		400
30) Ginosa, scuola elem. «Calò», per completamento		300
31) Manduria, complesso scolastico polivalente - 1° stralcio - rione Napoli Piccolo	6	600
32) Martina Franca, scuola elem. «Motolese», per adeguamento norme	4+servizi	270
33) Martina Franca, istituto profess. «Archimede», per adeguamento norme	5+3 officine+disegno+uffici e servizi	280
34) Martina Franca, scuola media «Grassi», per adeguamento norme		176
Totale regionale		26.841

REGIONE SARDEGNA

Finanziamento di L. 21.987.000.000

Provincia di Cagliari.

Amministrazione provinciale di Cagliari:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
1) I.T.I. «Teulada» di Cagliari, per completamento	4+uffici	1.500
2) Liceo scientifico di Carbonia, per completamento	10	3.000
3) I.T. femminile di Monserrato, per completamento	10	1.800

Amministrazioni comunali di:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
4) Fluminimaggiore, scuola elementare, via Argiolas, per completamento e manutenzione	3+1	700
5) Sant'Antioco, I.P.S.I.A., via Bolzano, per completamento	4+serv.	200

Provincia di Nuoro.

Amministrazione provinciale di Nuoro:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
6) Liceo scientifico di Lanusei, per copertura e impianti sportivi	40	1.000
7) I.T.C. «Chironi» di Nuoro, per ristrutturazione e copertura	25	800
8) Irgoli, scuola media, per ampliamento e lavori vari	1	165
9) Oliena, scuola media, viale Italia, per ampliamento e restauro	3	500
10) Orosei, scuola elementare, per ampliamento	2	170
11) Tortolì, liceo classico, per nuova costruzione palestra		500
12) Tortolì, I.P.S.I.A., per nuova costruzione palestra		300
13) Tortolì, I.P.S.A., per nuova costruzione palestra		1.350
14) Tortolì, I.P.S.A., per completamento convitto		300

Provincia di Oristano.

Amministrazione provinciale di Oristano:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
15) Liceo scientifico «Cuglieri» di Oristano, per completamento	7+palestra	2.999
16) Scano di Montiferro, scuole materna + elem. + media, per lavori vari	22	395
17) Sedilo, scuola media, per lavori vari	8+palestra	176
18) Sedilo, scuole materna ed elementare, per lavori vari	12+palestra	330
19) Usellus, scuola media, per completamento	6+3E26 pal.	750

Provincia di Sassari.

Amministrazioni comunali di:

	Aule	Finanziamento (in milioni)
20) Castelsardo, scuola media, via Colombo, per lavori vari	17	600
21) Erula, scuola elementare + media, per lavori vari e ampliamento	8	400
22) Laerru, scuola elementare, per copertura	9	300
23) Olbia, scuola media «Bandinu», per ampliamento	6	300
24) Sassari, scuola elementare «Cappuccini» nuova costruzione	10	1.500
25) Sassari, ist. professionale alberghiero, per ampliamento	5	270
26) Sassari, scuola elementare Sant'Orsola, nuova costruzione	7	1.682
Totale regionale		21.987

REGIONE SICILIA

Finanziamento di L. 54.041.000.000

	Aule	Finanziamento (in milioni)
Provincia di Agrigento.		
Amministrazioni comunali di:		
1) Licata, scuola elementare, Rione Oltreponte, per completamento	15	520
2) Palma di Montechiaro, scuola media «Milani», per completamento	12	350
3) Raffadali, scuola elementare, per completamento	15	1.500
Provincia di Caltanissetta.		
Amministrazioni comunali di:		
4) Caltanissetta, scuola elementare, via Paladini, per completamento	3+servizi	1.000
5) Mussomeli, scuola elementare, per completamento	10	1.500
Provincia di Catania.		
Amministrazioni comunali di:		
6) Catania, scuola media, Trappeto Sud, per completamento (importo integrativo al mutuo Cassa DD.PP.)	24	1.500
7) Grammichele, plesso scol. Santuzza Cugni, per completamento	10+4+1	1.900
8) Maletto, scuola elementare, per completamento ed ampliamento	7	600
9) Misterbianco, scuola elementare, contrada Serra, per completamento	15	731
10) Palagonia, scuola elementare, contrada Petraro, per completamento	22	1.000
11) Raddusa, scuola elementare, via Cavour, per completamento	5	650
12) Ramacca, scuola media «Verga», per completamento	5	1.200
13) San Michele di Ganzaria, scuola elementare, per completamento	21	765
Provincia di Enna.		
Amministrazione comunale di:		
14) Piazza Armerina, scuola elementare, contrada Cicciona, per completamento	10	1.100
Provincia di Messina.		
Amministrazioni comunali di:		
15) Messina, scuola elementare Santo Bordonaro, per completamento aule e palestra	18	2.500
16) Messina, scuola elementare, SS. Annunziata, per completamento aule e palestra	18	1.500
17) Milazzo, scuola elementare, via Trimbali, per completamento	15	900
Provincia di Palermo.		
Amministrazioni comunali di:		
18) Palermo, scuola elementare - prog. 37 - quart. 17, per completamento	20	2.300
19) Palermo, scuola media - prog. 26 - quart. 16, per completamento	21	6.300
20) Palermo, scuola media «R. Sanzio» - prog. 18 - quart. 4, per ampliamento	9	1.000
21) Palermo, scuola elementare - prog. 1 - quart. 24, per completamento	25	5.000
22) Palermo, scuola elementare e materna - prog. 5 - quart. 14, per completamento	15+3	3.600
23) Palermo, scuola media - progr. 34 - quart. 4, per completamento	18	1.500
24) Palermo, scuola elementare e materna - prog. 9 - quart. 8, per completamento	20+3	500
25) Belmonte Mezzagno, scuola media, per completamento	6	1.200
26) Ficarazzi, scuola media «L. Pirandello», per completamento	18	1.800
27) Misilmeri, scuola elementare, via Europa, per completamento	15	1.100
28) San Giuseppe Jato, scuola media, per completamento	18	1.500
Provincia di Ragusa.		
Amministrazione provinciale di Ragusa:		
29) I.T.G. «Gagliardi» di Ragusa, per completamento	20	600
30) I.T. Agrario di Scicli - Sez. stacc. Vittoria, per completamento	16	500
Amministrazioni comunali di:		
31) Ispica, scuola elementare, per completamento	10	600
32) Vittoria, scuola elementare contrada Giardinazzo, per completamento	15	650
Provincia di Siracusa.		
Amministrazioni comunali di:		
33) Floridia, scuola elementare, per completamento	20	1.500
34) Lentini, plesso scolastico contrada Bottiglieri, per completamento	25	2.000
35) Pachino, scuola elementare Primo Circolo, per completamento	18	1.050
36) Pachino, scuola media «Sgroi», per completamento	10	625
Provincia di Trapani.		
Amministrazione comunale di:		
37) Trapani, scuola media annessa al Conservatorio, per completamento	25	1.500
Totale regionale		54.041

96A5515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioi ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciutala particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici, dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza (tabella III);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Considerato che ci si è uniformati a detto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 12 a 14 compreso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 12. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e il diploma universitario di consulente del lavoro.

Art. 13. — Il corso di laurea in giurisprudenza si articola in quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver sostenuto con esito positivo gli esami speciali di ventisei insegnamenti annuali, (dei quali almeno uno per ciascuna delle quattordici aree fondamentali di seguito indicate sub 1 18):

1-2 Per l'area di diritto amministrativo: Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo (NO1X).

3-4-5 Per l'area di diritto civile: Istituzioni di diritto privato, diritto civile I e diritto civile II (NO1X).

6 Per l'area del diritto commerciale: diritto commerciale (N04X).

7 Per l'area del diritto comparato e comunitario: Un insegnamento scelto dagli studenti tra diritto privato delle Comunità europee (N02X) e diritto costituzionale comparato (N11X).

8 Per l'area del diritto costituzionale: diritto costituzionale (N08X).

9 Per l'area del diritto del lavoro: diritto del lavoro (N07X).

10 Per l'area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): diritto internazionale (N14X).

11-12Per l'area del diritto penale: diritto penale I e diritto penale II (N17X).

13 Per l'area del diritto processuale civile: diritto processuale civile (N15X).

14 Per l'area del diritto processuale penale: procedura penale (N16X).

15 Per l'area del diritto romano: istituzioni di diritto romano (N18X).

16 Per l'area della storia del diritto medioevale e moderno: storia del diritto italiano (N19X).

17 Per l'area economico-finanziaria: economia pubblica (P01C).

18 Per l'area filosofico-giuridica: filosofia del diritto.

19 Un insegnamento scelto dagli studenti tra quelli di diritto agrario (N03X), di diritto ecclesiastico (N12X) e di diritto della navigazione (N06X).

20-21-22 Tre insegnamenti scelti in uno dei seguenti gruppi:

Gruppo A:

1 (N12X) Diritto canonico,
2 (N19X) Diritto comune;
3 (N08X) Diritto costituzionale regionale;
4 (N10X) Diritto degli enti locali;
5 (N18X) Diritto Romano;
6 (N09X) Dottrina dello Stato;
7 (N08X) Giustizia costituzionale;
8 (N20X) Metodologia della scienza giuridica;
9 (N18X) Storia del diritto Romano.

Gruppo B:

1 (N01X) Diritto civile-diritto della responsabilità civile;

2 (N16X) Diritto dell'esecuzione penale;

3 (N01X) Diritto di famiglia;

4 (N04X) Diritto fallimentare;

5 (N04X) Diritto industriale;

6 (N17X) Diritto penale commerciale;

7 (N13X) Diritto tributario;

8 (P01A-P01F-P01G-P01H) economia politica;

9 (N20X) Metodologia della scienza giuridica.

Gruppo C:

1 (N01X) Contabilità di Stato;

2 (N06X) Diritto dei trasporti;

3 (N07X) Diritto della sicurezza sociale;

4 (N12X) Diritto ecclesiastico comparato;

5 (N17X) Diritto penale comparato;

6 (N02X) Diritto privato comparato;

7 (N05X) Diritto privato dell'economia;

8 (N14X) Diritto delle comunità europee.

9 (N20X) Metodologia della scienza giuridica.

22-24-25-26 Quattro insegnamenti individuati tra tutti i precedenti (se non prescelti ad altro titolo) e tra gli insegnamenti opzionali attivati dalla Facoltà tra quelli ricompresi nel seguente elenco:

1 (N20X) Diritti dell'uomo;

2 (N06X) Diritto afronautico;

3 (N03X) Diritto agrario comunitario;

4 (N10X) Diritto amministrativo - diritto del pubblico impiego;

5 (N11X) Diritto amministrativo comparato;

6 (N05X) Diritto bancario;

7 (N01X) Diritto civile - diritto delle obbligazioni e dei contratti;

8 (N01X) Diritto civile - diritto dei consumi;

9 (N04X) Diritto Commerciale - diritto delle società;

10 (N04X) Diritto commerciale comunitario;

11 (N04X) Diritto d'autori;

12 (N07X) Diritto del lavoro e della prev. soc. diritto comunitario del lavoro;

13 (N05X) Diritto del mercato finanziario;

14 (N10X) Diritto dell'ambiente;

15 (N05X) Diritto delle assicurazioni;

16 (N14X) Diritto delle Comunità europee;

17 (N15X) Diritto dell'esecuzione civile;

18 (N01X) Diritto di famiglia - diritto matrimoniale;

19 (N06X-N14X) Diritto internazionale della navigazione;

20 (N10X) Diritto minerario;

21 (N08X) Diritto parlamentare;

22 (N17X) Diritto penale del lavoro;

23 (N17X) Diritto penale dell'economia;

24 (N18X) Diritto penale Romano;

25 (N16X) Diritto penitenziario;

26 (N17X) Diritto penale e militare;

27 (N15X) Diritto processuale del lavoro;

28 (N16X) Diritto processuale penale comparato;

29 (N11X) Diritto pubblico angloamericano;

30 (N09X) Diritto pubblico generale;

31 (N18X) Diritto pubblico Romano;

32 (N07X) Diritto sindacale;

33 (N01X) Diritto sportivo;

34 (N13X) Diritto tributario - diritto tributario comunitario;

35 (N10X) Diritto urbanistico;

36 (P01B-P01C) Economia dei beni e delle attività culturali;

37 (P01B-P01C) Economia dell'ambiente;

38 P01C) Economia della sicurezza sociale;

39 (P01B-P01C) Economia delle istituzioni;

40 (P01H) Economia dello sviluppo;

41 (P01G) Economia internazionale;

42 (P01F) Economia monetaria;

43 (P01J) Economia regionale;

44 (P01B-P01C) Economia sanitaria;

45 (N18X) Esegesi delle fonti del diritto Romano;

46 (Q01A) Economia politica;

47 (P01C) Finanza degli enti locali;

48 (N20X) Informatica giuridica;

49 (N09X) Istituzioni di diritto pubblico;

50 (N09X) Istituzioni diritto pubblico - diritto pubblico dell'economia;

51 (N10X) Legislazione dei beni culturali;

52 (N01X-N09X) Legislazione del turismo;

53 Legislazione notarile (art. 8 D.M. 11 febbraio 1994);

54 (N20X) Logica giuridica;

55 (P01A) Macroeconomia;

56 (F22B) Medicina legale e delle assicurazioni;

57 (N15X-N16X) Ordinamento giudiziario;

58 Ordinamento prof. e deontologia forensi (art. 8 D.M. 11 febbraio 1994);

59 (N14X) Organizzazione internazionale;

60 (N16X) Procedura penale militare;

61 (N02X) Sistemi giuridici comparati;

62 (N21X-Q05F) Sociologia del diritto;

63 (N18X) Storia della costituzione romana;

64 (N19X) Storia delle codificazioni moderne;

65 (N12X) Storia delle istituzioni religiose;

66 (N20X) Teoria dell'interpretazione;

67 (N20X) Teoria e tecnica della normazione e della interpretazione;

68 (N20X) Teoria generale del diritto;

69 (N15X-N16X) Teoria generale del processo.

DIVISIONE DEGLI INSEGNAMENTI PER ANNO DI CORSO

1° Anno:

Economia pubblica;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto Romano;

tre insegnamenti a scelta.

2° Anno:

Diritto costituzionale;

Diritto del lavoro;

Diritto internazionale;

Diritto commerciale;

Storia del diritto italiano - due insegnamenti a scelta.

3° Anno:

Diritto amministrativo;

Diritto civile I;

Diritto penale I;

Diritto processuale civile - un insegnamento a scelta dello studente tra diritto costituzionale comparato e diritto privato delle Comunità europee, un insegnamento a scelta dello studente tra diritto agrario, diritto della navigazione e diritto ecclesiastico, un insegnamento a scelta.

4° Anno:

Diritto civile II;

Diritto penale II;

Diritto processuale amministrativo;

Filosofia del diritto;

Procedura penale - un insegnamento a scelta.

Art. 14. — Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna debbono precedere, a pena di nullità quelli inseriti in corrispondenza nella seconda colonna:

istituzioni di diritto Romano.	diritto Romano
istituzioni di diritto privato	diritto commerciale diritto del lavoro diritto della navigazione diritto di famiglia diritto industriale dirito privato comparato diritto privato dell'economia diritto privato delle Comunità europee diritto agrario filosofia del diritto diritto civile I diritto processuale civile metodologia della scienza giuridica
diritto civile I.	diritto civile II
diritto costituzionale	diritto amministrativo diritto costituzionale comparato diritto costituzionale regionale diritto degli enti locali diritto del lavoro diritto ecclesiastico comparato diritto ecclesiastico diritto internazionale giustizia costituzionale metodologia della scienza giuridica diritto penale I diritto processuale civile
economia pubblica . .	diritto tributario macroeconomia
diritto internazionale.	diritto delle Comunità europee
diritto del lavoro. . .	diritto della sicurezza sociale
storia del diritto italiano	storia delle codificazioni moderne diritto comune
diritto amministrativo	contabilità di Stato diritto processuale amministrativo
diritto commerciale. .	diritto fallimentare diritto penale commerciale
diritto penale I. . . .	diritto penale II diritto penale commerciale diritto penale comparato procedura penale
diritto processuale civile	diritto fallimentare

L'insegnamento di istituzioni di diritto privato deve intendersi comprensivo, come è tradizione, della parte generale e della parte speciale della disciplina, salvo il minore approfondimento da riservare agli istituti che costituiscono oggetto di trattazione monografica nei corsi di diritto civile I e diritto civile II.

Gli insegnamenti di diritto penale I e diritto penale II debbono intendersi riferiti, rispettivamente, alla parte generale ed alla parte speciale della disciplina.

Le propedeuticità sono limitate agli insegnamenti in atto attivati e a quelli che dovranno essere obbligatoriamente attivati, mentre per gli altri insegnamenti saranno eventualmente stabilite all'atto dell'attivazione.

Il nuovo ordinamento andrà gradualmente a regime in quattro anni.

Gli studenti già iscritti completeranno il loro corso di studi secondo l'ordinamento degli esami vigente al momento della loro iscrizione. La facoltà determinerà con apposita delibera i criteri per la convalida degli esami sostenuti dagli studenti che opteranno per il nuovo regime ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale 11 febbraio 1994.

Ai fini di assicurare l'insegnamento delle materie giuridiche che costituissero oggetto di esame per l'accesso alla magistratura e alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio (art. 8, decreto ministeriale 11 febbraio 1994) la facoltà prevede gli insegnamenti di:

Legislazione notarile;

Ordinamento professionale e deontologia forense.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 agosto 1996

Il rettore

96A5558

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 31 luglio 1992 e il decreto ministeriale 19 ottobre 1995;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 19, concernente la facoltà di economia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 19. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche,

ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e amministrazione delle imprese;

gestione delle imprese alimentari;

commercio estero;

marketing e comunicazione di azienda;

statistica.

Art. 2.

Dopo l'art. 50 e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO

Art. 51. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in commercio estero è quello di formare delle figure professionali che specie all'interno dell'azienda siano in grado di realizzare una adeguata politica di sviluppo del commercio estero ed in particolare delle esportazioni.

Il numero degli ascrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in commercio estero sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 59, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in commercio estero riportati nel successivo art. 58;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di 8.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 52. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in commercio estero sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in commercio estero. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in commercio estero, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 53. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in commercio estero comprende 6 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di 6 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a 4 annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in commercio estero.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 59, secondo la seguente distribuzione:

1 nell'elenco P01A (economia politica);

1 nell'elenco P02A (economia aziendale),

1 nell'elenco N01X (diritto privato);

1 nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

1 nell'elenco S01A (statistica).

1 nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso

Il diploma universitario in commercio estero si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 16 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 56) e il colloquio finale.

Art. 54. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero di cui all'art. 58 con altri 4 insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in commercio estero e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in commercio estero con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 55. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma universitario in commercio estero, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in commercio estero, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in

altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 56. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti nell'art. 53.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 57. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 58. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle grandi aree geografiche;

economia internazionale;

geografia economica;

storia del commercio.

Area aziendale:

economia e tecnica dell'assicurazione;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende commerciali;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli scambi internazionali;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto internazionale;

diritto internazionale dell'economia.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno 3 insegnamenti dell'area economica, almeno 4 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 luglio 1996

Il rettore

96A5570

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale universitario lombardo ai fini della predisposizione del piano triennale 1994/1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche e proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, relativo alla modifica di statuto della facoltà di economia concernente l'adeguamento alla tabella III del corso di laurea in giurisprudenza con richiesta di recepimento di una modifica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 maggio 1996, sulla modifica di statuto dell'Università di Brescia concernente l'istituzione della facoltà di giurisprudenza con il relativo ordinamento didattico adeguato alla tabella III;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 1 è aggiunta la seguente facoltà: «facoltà di giurisprudenza».

Art. 2.

Il testo dell'art. 20 è così sostituito: «La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio».

Art. 3.

Gli articoli 30 e 31 vengono soppressi con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi.

Art. 4.

Dopo il capo III del titolo II è aggiunto il seguente capo e i seguenti nuovi articoli, con conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Capo IV

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 53. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 54. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il conseguimento della laurea è richiesta la frequenza a ventisei insegnamenti annuali, di norma comprensivi di settanta ore di attività didattica, ed il superamento delle relative prove d'esame.

Il consiglio di facoltà può deliberare che insegnamenti non fondamentali siano svolti con corsi semestrali, comprensivi di trentacinque ore di attività didattica. In tal caso, ai fini di quanto disposto nel comma precedente, due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale, fermo comunque l'obbligo della prova d'esame al termine di ciascun insegnamento.

Il consiglio di facoltà può altresì deliberare che l'attività didattica dei corsi annuali, fermo il numero complessivo delle ore di insegnamento, sia concentrata in un semestre.

Art. 55. — La facoltà di giurisprudenza si articola nei seguenti indirizzi:

1) forense;
2) per l'impresa;
3) per le amministrazioni pubbliche;
4) internazionale.

Dell'indirizzo seguito è fatta menzione nel diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà delibera sull'attivazione degli indirizzi con riferimento alle risorse disponibili.

Art. 56. — Il piano di studi della facoltà di giurisprudenza comprende 16 insegnamenti fondamentali, obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi, e 10 insegnamenti prescelti dallo studente, dei quali 7 fra gli insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo adottato e 3 fra gli insegnamenti comunque attivati presso la facoltà o, purché coerenti con l'indirizzo prescelto, anche presso altre facoltà dell'Università degli studi di Brescia.

Sono insegnamenti fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi:

Diritto amministrativo;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Diritto internazionale;
Diritto penale;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale civile;
Economia aziendale;
Economia politica;
Filosofia del diritto;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto Romano;
Procedura penale;
Storia del diritto italiano.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatoriamente attivati. Devono essere altresì attivati gli insegnamenti di: diritto ecclesiastico, diritto Romano, diritto tributario, storia del diritto Romano.

Sono attivabili con deliberazione del consiglio di facoltà i seguenti insegnamenti:

N01X Diritto di famiglia;
N01X Diritto sportivo;
N02X Diritto anglo-americano;
N02X Diritto privato delle Comunità europee;
N02X Sistemi giuridici comparati;
N03X Diritto agrario;
N04X Diritto commerciale comunitario;
N04X Diritto commerciale internazionale;
N04X Diritto fallimentare;
N04X Diritto industriale;
N05X Diritto delle assicurazioni;
N05X Diritto del mercato finanziario;
N05X Diritto pubblico dell'economia;
N06X Diritto della navigazione;
N07X Diritto comparato del lavoro;
N07X Diritto della previdenza sociale;
N07X Diritto sindacale;
N07X Relazioni industriali;

N08X Diritto costituzionale regionale;
N08X Diritto parlamentare;
N08X Giustizia costituzionale;
N09X Diritto regionale e degli enti locali;
N09X Dottrina dello Stato;
N10X Contabilità di Stato;
N10X Diritto dell'ambiente;
N10X Diritto processuale amministrativo;
N10X Diritto urbanistico;
N10X Legislazione dei beni culturali;
N11X Diritto pubblico comparato;
N12X Diritto canonico;
N13X Sistemi fiscali comparati;
N14X Diritto del commercio internazionale;
N14X Diritto delle Comunità europee;
N14X Diritto internazionale del lavoro;
N14X Diritto internazionale privato e processuale;
N14X Organizzazione internazionale;
N15X Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
N15X Diritto fallimentare;
N15X Diritto processuale civile comparato;
N16X Diritto dell'esecuzione penale;
N16X Diritto e procedura penale militare;
N16X Diritto processuale penale comparato;
N17X Criminologia;
N17X Diritto e procedura penale militare;
N17X Diritto penale amministrativo;
N17X Diritto penale commerciale;
N17X Diritto penale comparato;
N17X Diritto penale del lavoro;
N17X Diritto penale dell'economia;
N17X Diritto penale militare;
N17X Legislazione minorile;
N18X Diritti dell'antico oriente mediterraneo;
N18X Diritti greci;
N18X Diritto bizantino;
N18X Diritto penale Romano;
N18X Diritto pubblico Romano;
N18X Epigrafia giuridica;
N18X Esegesi delle fonti del diritto Romano;
N18X Papirologia giuridica;
N19X Diritto comune;
N19X Esegesi delle fonti del diritto italiano;
N19X Istituzioni giuridiche medievali e moderne;
N19X Storia del diritto commerciale;
N19X Storia del diritto penale;
N19X Storia del diritto pubblico italiano;
N19X Storia delle codificazioni moderne;
N20X Informatica giuridica;
N20X Logica giuridica;
N20X Teoria dell'interpretazione;
N20X Teoria generale del diritto;
N21X Antropologia giuridica;
N21X Sociologia del diritto;
F22B Bioetica;
F22B Criminologia;
F22B Medicina legale;
K05B Informatica generale;
L02B Storia economica e sociale del mondo antico;
L02B Storia romana;
M01X Storia medievale;
M04X Storia contemporanea;
P01B Politica economica;
P01B Sistemi economici comparati;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01G Istituzioni economiche internazionali;
P01J Economia regionale;
P01J Pianificazione economica territoriale;
P02A Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
P02A Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
P02A Economia delle imprese pubbliche;
P02A Gestione informatica dei dati aziendali;
P02A Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
P02A Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
P02A Ragioneria generale ed applicata;
P02A Revisione aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02B Economia e gestione delle imprese internazionali;
P02B Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;
P02C Finanza aziendale;
P02C Finanziamenti di aziende;
P02D Organizzazione aziendale;
P02D Organizzazione del lavoro;
P02E Economia delle aziende di assicurazione;
P02E Economia del mercato mobiliare;
P02E Tecnica bancaria;
P03X Storia economica;
Q01B Storia delle dottrine politiche;
Q05A Sociologia;
Q05C Relazioni industriali;
Q05G Criminologia;
S01A Statistica;
S03A Demografia;
S03B Statistica giudiziaria.

Con deliberazione del consiglio di facoltà sono indicati gli insegnamenti non fondamentali caratterizzanti di ciascun indirizzo. In ogni caso è assicurato l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto d'esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Con deliberazione del consiglio di facoltà possono altresì essere istituiti corsi di insegnamento non curriculari di lingua latina e di lingue straniere, concludentisi, questi ultimi, con una prova di idoneità. Il consiglio di facoltà può deliberare che il superamento di dette prove di idoneità sia requisito di frequenza di taluni insegnamenti.

Con lo stesso procedimento può essere deliberata un'attività didattica non curriculare di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e, per i laureandi, di deontologia delle professioni forensi.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel proprio piano di studi.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Art. 57. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono deliberate dal consiglio di facoltà.

Art. 58. — Ai fini dell'organizzazione della didattica, in attuazione di norme statutarie o per l'esecuzione di disposizioni legislative e ministeriali, il consiglio di facoltà può adottare regolamenti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341 del 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 17 luglio 1996

Il rettore: PRETI

96A5571

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il 1° comma dell'art. 16;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari relativamente al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — All'elenco delle discipline complementari del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia sono aggiunte le seguenti discipline:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura araba.

Art. 2. — Prima del comma «Per essere ammesso all'esame di laurea ...» è inserita la seguente frase: «Lo studente deve sostenere, oltre lo scritto, 20 esami orali, comprendendo in tale numero i due esami di lingua straniera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 5 agosto 1996

Il rettore: PALMIERI

96A5581

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 1996), **recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62 e 12 aprile 1996, n. 201». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996, n. 90 del 17 aprile 1996 e n. 140 del 17 giugno 1996).

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (Credito agevolato al commercio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 5 novembre 1975, è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione).* — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzati, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

— Il comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1986, è il seguente:

«16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

— Il comma 3 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1992, è il seguente: «3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono assegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il D.M. 21 dicembre 1990 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Riferimenti normativi

— Per il testo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, vedi nota all'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i

criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

Riferimenti normativi:

— Il comma 18 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è il seguente: «18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

— Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 19 aprile 1993, n. 113 (Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1993, è il seguente: «1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991».

— Il comma 6 dell'art. 3 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994, è il seguente: «6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali».

— Il comma terzo dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, come sopra modificato, è il seguente: «Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, *applicando una sovratassa del 2 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni*».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Riferimenti normativi:

— Il testo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 7 marzo 1992. Tale legge reca: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 27 febbraio 1982, è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero

della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma primo, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1986, è il seguente:

«Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è il seguente: «6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse».

— Il testo dell'art. 2-*ter* del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è il seguente:

«Art. 2-*ter* (*Settore aeronautico della Difesa*). — 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b)* del primo comma del medesimo art. 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera *c)* del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti».

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'art. 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta.

2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'art. 13, comma 4, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. In attuazione dell'art. 3, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso».

— Il testo del comma 8 dell'art. 3 del D.L. 27 agosto 1994, n. 513 (Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1994, è il seguente: «8. Per le finalità previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come sopra modificato, è il seguente:

«3. Entro il *31 dicembre 1998* il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali».

Art. 7.

Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

1-bis. *L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,

e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991, è il seguente: «4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1 850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro».

— Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (Legge finanziaria 1993), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992, è il seguente: «5. A decorrere dall'anno 1993, l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (recante attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1976, n 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 7 maggio 1975, è il seguente:

«Art. 8 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

2 Salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili,

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

3. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

4. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-*bis* e 9.

5. Le società costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall'albo».

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 505 (Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni), convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1994, come sopra modificato, è il seguente: «1. L'art. 2, comma primo, lettera *m)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, si intende applicabile per i mutui ed i prestiti obbligazionari *per operazioni di locazione finanziaria*, nonché per i prestiti destinati alla ristrutturazione dei finanziamenti in essere, contratti dalla "Ferrovie dello Stato S.p.a.", a condizione che gli oneri delle relative operazioni siano a carico dell'erario sulla base delle leggi vigenti».

— Il testo dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1990, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.

4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.

6. Le disposizioni del presente articolo si aplicano fino al 31 dicembre 1992».

Art. 9.

Cooperazione aerospaziale

1. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 31 maggio 1995, n. 233 (Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1995, è il seguente: «1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge».

— Il testo della legge 17 febbraio 1982, n 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 27 febbraio 1982.

— Il testo della legge 16 maggio 1989, n. 184 (Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1989

Art. 10.

Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 del D L 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1992, è il seguente:

«Art. 9 *(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).* — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato:

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo».

Art. 11.

Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1993, è il seguente:

«Art. 5 *(Interventi GEPI)*. — 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 28 novembre 1992, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'art 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

[3-*bis*. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento].

3-*ter*. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'art 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.

4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote-o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo».

— Il testo del comma 111 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, è il seguente:

«111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, né del valore di bilancio delle passività, anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma *3-ter* dell'art. 1 del citato decreto legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995, per le società cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti».

Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti» non è stato convertito il legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996.

96A5637

Mancata conversione del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».

Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia» non è stato convertito il legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996.

96A5638

Mancata conversione del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica».

Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» non è stato convertito il legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996.

96A5639

Mancata conversione del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210» non è stato convertito il legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.

96A5640

Mancata conversione del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito il legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.

96A5641

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n 2025 del 26 ottobre 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione «Antico» di Bologna la donazione consistente in un insieme di beni mobili (quali materiali di arredamento, fotocopiatrici, registratori, ecografo ..) del valore complessivo di L 98 959 453

Con decreto del prefetto di Bologna n 1964 del 9 ottobre 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Dako con sede in Milano la donazione consistente in un immunocoloratore Dako Tehmate 500 del valore di L. 43.875 000 da destinarsi al Centro interdipartimentale di ricerche sul cancro

Con decreto del prefetto di Bologna n. 832 del 7 giugno 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig ra Sofia Fabroni Fosser di Bologna la donazione consistente nella somma di L 50 000.000 al fine di istituire un premio di laurea a nome del marito, da assegnarsi ad un laureato in medicina e chirurgia

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1718 del 31 ottobre 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalle seguenti persone, consistenti in somme di denaro per complessive L. 482.855.00:

1) Giosuè Maria Antonietta,

2) Sammarchi Maria,

3) Corina Gino,

4) Rota Aldo legale rappresentante dell'Associazione per la ricerca in gastroenterologia e per la lotta contro i tumori dell'apparato digerente,

5) Di Camillo Lucio e Sartori Elide Di Camillo;

6) Jannini Fiorella,

7) Martelli Valter,

8) Gennari Irene;

9) Fabbri Cinzia;

10) Ricciardello Mario,

11) Pacifico Luigi;

12) Leali Mirella;

13) Cristi Gianfranco,

14) Mazzoli Marisa;

15) Santi Daniele;

16) Camiletti Giacomo

Con decreto del prefetto di Bologna n. 322 del 16 febbraio 1996 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione «Arten» di Bologna la donazione consistente in materiale di arredo, apparecchiature e strumenti scientifici per un valore complessivo di L 320.000.000 a favore dell'Istituto di clinica neurologica

Con decreto del prefetto di Bologna n. 840 del 7 giugno 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'arch. Giambattista Borgonzoni di Bologna la donazione consistente in un'opera paterna «Omaggio a Keplero Tensione» del valore di L. 30.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 839 del 7 giugno 1995 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayer S p.a. di Milano la donazione consistente in una apparecchiatura scientifica del valore di L. 42.000.000 a favore dell'Istituto di clinica neurologica.

96A5594

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n 2453 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Astra farmaceutici di Milano la donazione della somma di L. 5.000.000 per il potenziamento delle strutture del dipartimento di farmacologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3024 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte del prof Ernesto Carafoli una donazione consistente in:

computer macintosh completo di tastiera, mouse, stampante laser Apple Personal Writer NTR;
cappa a flusso laminare Faster B1048,
incubatore Dubnoff Julaho SW-20C,
centrifuga Eppendorf mod. 5415 c;
forno a microonde Candy M31R;
fotocopiatore Lanier 6413 Copier,

il tutto per un valore complessivo di L 27 300 000 da destinare al Dipartimento di chimica biologica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3025 del 3 luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) le donazioni sottoelencate:

n 1 lampada a 3 fari mod Trasflex;
n. 1 radiation Alberto Monitor s/n 1824,
n. 1 cicloergometro mod. Corival 400,
n 1 istoteca Victory con supporto;
n. 1 recipiente di alimentazione dell'azoto liquido,
n. 1 miometri Penny and Giles;
n 1 classificatore in metallo con 4 cassetti,
n. 1 tavolo di servizio in laminato bianco,

il tutto per un valore complessivo di L. 22.221.250 da destinare all'Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali

Con decreto del prefetto di Padova n. 3027 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Popolare Vicentina la donazione della somma di L. 10.000 000 per l'ammodernamento dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3026 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione industriali della provincia di Vicenza la donazione della somma di L. 5 000.000 per l'ammodernamento del telescopio dell'Osservatorio astrofisico di Asiago.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3028 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Friul Intagli di Villanova di Prata (Pordenone) la donazione della somma di L. 4.500.000, da utilizzare nell'ambito di ricerche riguardanti nuove terapie antivirali.

Con decreto del prefetto di Padova n 2454 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), la donazione consistente in un Criostato HM 5000 con supporto magnetico per monouso; set lame monouso per Criostato del valore complessivo di L. 30 000 000 da destinare all'Istituto di istologia ed embriologia.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2052 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer-Bayropharma italiana S.r.l. la donazione consistente in n. 2 ABP monitor completo e n. 1 interfaccia computer del valore complessivo di L. 12.650 000, da destinare all'Istituto di medicina clinica-Cattedra di clinica medica I.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2111 del 1° luglio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayer S.p.a. la donazione di un'apparecchiatura: un Software originale Urologist, del valore complessivo di L. 7.540.000 da destinare all'Istituto di urologia

96A5595

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 621 del 26 giugno 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della SGS Thomson Microelectronics la donazione della somma di L. 25 000.000.

Con decreto del prefetto di Genova n. 622 del 27 giugno 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Sun Microsistem S.p.a. la donazione di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 56.100.000, da destinare al Centro servizi informatici.

Con decreto del prefetto di Genova n. 623 del 27 giugno 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Italscientifica S r l. la donazione consistente in apparecchiature scientifiche del valore di L. 35 000.000, da destinare all'Istituto di clinica urologica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 620 del 22 giugno 1995 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Franca Nuti la donazione consistente nella somma di L. 20 000 000.

Con decreto del prefetto di Genova n. 71 del 13 marzo 1996 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 28.427.000 a favore del Dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 924 del 2 maggio 1996 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Maria Piaggio Casarza con sede a Genova la donazione di una strumentazione scientifica del valore di L. 44.366 000 consistente in un microscopio operatorio Carl Zeiss OPMI MD (0-60) ed accessori e in micromanipolatore MM4 con supporto OPMI da destinare all'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 923 del 2 maggio 1996 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Carlo Giuseppe Piaggio con sede a Genova la donazione di una strumentazione scientifica del valore di L. 61.361.000 consistente in un microscopio operatorio Carl Zeiss OPMI MD (0-60) ed accessori e in un laser chirurgico OPMILAS CO230 W da destinare all'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

96A5596

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100204 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sandoz prodotti farmaceutici di Milano la donazione consistente in una apparecchiatura. un frigorifero (4° C) dotato di serratura per conservazione e custodia del farmaco sperimentale Sandostatina LAR.

Con decreto del prefetto di Napoli n 100226 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dei proff.ri Ezio De Felice ed Irene Sbriziolo la donazione consistente una collezione di pietre dure e lavorate il cui valore ammonta a L 40 000.000 da esporre nel Museo di Mineralogia afferente al Centro interdipartimentale «Museo delle scienze naturali».

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100416 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Milupa S.p.a. di Varese la donazione consistente in una apparecchiatura: un Computer Power Macintosh completo di tastiera estesa Apple, monitor colore Macintosh ed una stampante Apple personal laser writer 300 e mobili d'ufficio il tutto per un valore di L. 11 154 000 + IVA.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100074 del 13 marzo 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione da parte della sig ra Almerinda Paola de Franciscis premio di laurea intitolato alla memoria della dott.ssa Maria Teresa Scognamiglio Renna, dell'importo di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100830 del 18 marzo 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Plasmon dietetici S.p.a. la donazione di una centrifuga ALC mod. 4203 completa, del valore di L. 1.880.200 (IVA compresa).

Con decreto del prefetto di Napoli n 100727 dell'11 marzo 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. di Milano la donazione di una fotocopiatrice Canon NP 6010 del valore di L. 1.500 000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100049 del 13 marzo 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pharmacia S p a. la donazione consistente in una apparecchiatura Benchmark del valore di L. 53 900 000.

96A5597

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 1996, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1995 e ai mesi del 1996 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI		Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1995	Luglio	5,6	9,5
	Agosto	5,8	9,7
	Settembre	5,8	9,9
	Ottobre	5,8	9,8
	Novembre	6,0	9,9
	Dicembre	5,8	10,1
1996	Gennaio	5,5	9,6
	Febbraio	5,0	9,5
	Marzo	4,5	9,6
	Aprile	4,5	10,0
	Maggio	4,3	10,0
	Giugno	3,9	10,0
	Luglio	3,6	9,5

96A5643

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: M04X «Storia contemporanea», per la disciplina «Storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A5623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 40, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo decreto di riconoscimento, al terzo rigo, dove è scritto: ...«che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di *S. Giorgio su Legnano (Milano)* ...» leggasi: «... che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di *Colleferro (Roma)* ...».

96A5567

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400